

ORIGINALE INFORMATICO

**Deliberazione n. 25
in data 29/06/2021**



COMUNE DI REVINE LAGO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Adozione variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di giugno, alle ore 20.45, nella sala del Comune in loc. Revine – Corte Don Cumano – Via G. Favaro n. 9, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, è stato convocato in seduta ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N	Cognome e Nome	Incarico	Presenti	Assenti
1	MAGAGNIN MASSIMO	Sindaco	X	
2	FAVA FABRIZIO	Consigliere	X	
3	MOZ MANUEL	Consigliere	X	
4	SANDRIN THOMAS	Consigliere	X	
5	BERNARDI AGOSTINO	Consigliere	X	
6	CARPENE' ELISA	Consigliere	X	
7	MOMESSO STEFANIA	Consigliere	X	
8	BERNARDI GIANLUCA	Consigliere	X	
9	BOTTEGA BORIS	Consigliere	X	
10	CARLET DORIS	Consigliere	X	
11	BOTTEGA FRANCESCA	Consigliere	X	
Totale			11	0

Partecipa alla seduta la dott.ssa DE VALERIO ELENA, Segretario del Comune.

Il Sig. MAGAGNIN MASSIMO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

INTRODUCE il Sindaco quindi passa la parola al pianificatore dott. Michele Saccon. Il dott. Saccon spiega la proposta deliberativa con la proiezione di slides.

-Interviene il consigliere Bottega Boris per chiedere quale sia la zona di servizi, citando il documento agli atti a pagina 11 "... inclusione di una zona di servizi interclusa nell'ambito di urbanizzazione consolidato di Revine...".

-Risponde il dott. Saccon che tutte le aree a servizio, pubbliche, o ad uso pubblico, non vanno a consumare suolo. E' in qualche modo "discrezione" dell'Amministrazione quando viene redatto lo strumento andare a ricomprenderle o meno.

-Bottega Boris: Dov'è l'area consolidata all'interno dell'ambito?

-Saccon: nella zona F all'interno dell'edificato di Revine, ma nello specifico non le so dire.

-Bottega Boris: Ha un'altra osservazione sempre nella relazione tecnica a pagina 17, punto 5, punto b). Chiede se sia possibile includere anche le minoranze e i gruppi rappresentativi dei cittadini nei soggetti che vengono coinvolti nel processo, visto che sono progetti di interesse pubblico.

-Saccon: Questo tipo di indicazione deriva dalla legge regionale urbanistica, la 11/2004, ed è un comma che è stato introdotto nell'articolo 18. Si tratta delle procedure di evidenza pubblica per individuare le aree oggetto di nuova trasformazione, l'introduzione di nuove previsioni insediative e di nuove aree di trasferibilità dovrebbe avvenire attraverso un avviso pubblico in cui i proprietari delle aree possono farsi promotori di individuare la propria area all'interno delle previsioni di trasformabilità dello strumento.

PREMESSO che:

- il Comune di Revine Lago è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) approvato nella seduta della Conferenza di Servizi Provinciale in data 04/05/2012 successivamente ratificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 359 del 03/09/2012, divenuto efficace dal 05/10/2012 in copianificazione con i comuni di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Tarzo, la Provincia di Treviso e la Regione Veneto;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 05/10/2015 è stato approvato un adeguamento tecnico del Piano degli Interventi (PI) al P.R.G. comunale;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14/11/2016 è stata adottata la prima variante parziale al PI ed approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10/05/2017;

VISTO che in data 24.6.2017 è entrata in vigore la nuova L.R. 14 del 6.6.2017 – Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23.4.2004 n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia del paesaggio" intesa a promuovere un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica finalizzato al recupero e alla riqualificazione delle aree urbanizzate e la riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzeramento di nuovo consumo entro il 2050. Le disposizioni di tale legge prevedono, tra l'altro, che i Comuni approvino la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 della citata legge;

PRESO ATTO che la Regione Veneto, al fine di definire le quantità massime di suolo trasformabile, ha successivamente chiesto ai Comuni di individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della medesima L.R. 14/2017 e di

trasmetterli alla competente struttura regionale unitamente alle informazioni contenute nella scheda di cui all'allegato A) alla L.R. 14/2017, contenente in sintesi:

- Il numero della popolazione residente, lo stato della pianificazione comunale, ai sensi della LR 11 del 2004, classe sismica, Zona altimetrica ecc;
- Le previsioni del piano distinte nelle due destinazioni prevalenti: residenziale e produttiva;
- Lo stato di attuazione del piano, distinguendo sempre tra destinazione residenziale e produttiva, includendo nello "stato attuato" anche gli interventi in corso di realizzazione;
- I dati delle superfici oggetto delle varianti verdi allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 e le superfici di aree dismesse all'interno del proprio territorio comunale;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Revine Lago, con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 10.08.2017, ha quindi approvato l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata nonché predisposto la scheda informativa di cui all'allegato A);
- la citata deliberazione, unitamente agli allegati, è stata trasmessa alla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto;
- in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 della LR 14/2017 la Regione Veneto ha approvato, con D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018, il provvedimento con il quale sono state assegnate ai singoli Comuni le quantità di consumo di suolo ammesse. Come evidenziato nell'Allegato D della succitata D.G.R., per alcuni Comuni, tra cui Revine Lago, che presentavano dei residui di Piano con valori decisamente poco significativi, la cui quantità massima di suolo consumabile assegnata era pari a 2,00 ha;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017, i Comuni, in sede di adeguamento al provvedimento in materia di contenimento del consumo di suolo provvedono non solo alla "conferma o rettifica" degli ambiti di urbanizzazione consolidata inizialmente individuati, ma anche alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella "Scheda Informativa" così come indicato nell'Allegato B "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo".
- alla luce della rivisitazione dei conteggi effettuati, con nota n. 2723 del 8 aprile 2020 (acquisita al protocollo regionale con il n. 149436 in data 8 aprile 2020) il Comune di Revine Lago ha fatto richiesta della rideterminazione della quantità massima di consumo di suolo in sostituzione di quanto riportato nella DGR n. 668 del 15 maggio 2018.
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 28 aprile 2020 (pubblicata sul BUR n. 61 del 05 maggio 2020) è stata così rideterminata la quantità massima di consumo di suolo per il Comune di Revine Lago in 4,97 ha.;

CONSIDERATO che:

- con la presente variante al PATI si intende pertanto recepire questo nuovo limite e sostituirlo al precedente, definito come quantitativo massimo di superficie agricola utilizzata trasformabile in zone con destinazione diversa, ovvero la SAU;
- la variante comporta modifiche, come dettagliatamente evidenziato nell'allegata "Relazione Tecnica" e nelle "Norme Tecniche di Attuazione", prevedendo di inserire quale riferimento il limite la quantità massima di superficie che può essere interessata da consumo di suolo;
- la variante si sostanzia anche con l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, così definiti all'art. 2 della Legge regionale n.14: *"l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola"*;

- la variante, prevede l'introduzione tra gli elaborati di PATI di una nuova Tavola denominata "Elaborato n. 5.1 – Ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) della L.R. 6 giugno 2017, n. 14" in scala 1:10.000, nonché l'inserimento delle disposizioni normative che ne disciplinano il contenuto;
- l'art. 13, comma 10 della citata L.R. 14/2017 così stabilisce: *“entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione”*;

RILEVATO che con DGR n. 1366 del 18 settembre 2018 avente per oggetto *“Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 recante: Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, Deliberazione/CR n. 74 del 6 luglio 2018”* è stato precisato che trattandosi di mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo le amministrazioni comunali possono avvalersi dei criteri di esclusione di cui alla DGR n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017;

PRESO ATTO che la Variante al PATI si limita, appunto, a recepire le disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo, adeguandosi ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR n. 668/2018 e che la stessa non è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla procedura VAS;

VISTI:

- Il parere favorevole idraulico e sismico rilasciato dall'Unità Organizzativa Geni Civile di Treviso in data 06.08.2020 prot. 312064, qui pervenuto in data 06.08.2020 protocollo 5803;
- Il parere favorevole dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana rilasciato in data 27.08.2020 protocollo 135019, qui pervenuto in data 28.08.2020 protocollo 6209;

VISTI gli elaborati della variante composta da:

- Elaborato 12-a - Relazione tecnica
- Elaborato 12-b - Norme di attuazione - modifiche al testo normativo
- Elaborato Tav. 5.1 - Ambiti di Urbanizzazione Consolidata ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 - scala 1:10.000
- Elaborato - Dichiarazione di non necessità V.Inc.A.
- Elaborato - Asseverazione Idraulica
- Elaborato - Asseverazione Sismica

Tutto ciò premesso;

- Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14;
- Vista la D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018;
- Visto la D.G.R. n. 535 del 28 aprile 2020;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RICORDATO quanto disposto dall'art. 78, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone:
"2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

ACQUISITO digitalmente in sede di proposta di deliberazione il **PARERE FAVOREVOLE** del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI palesi n. 8 favorevoli, 0 contrari e n. 3 astenuti (Bottega Boris, Carlet Doris, Bottega Francesca)

D E L I B E R A

1) **di prendere** atto di quanto indicato in premessa;

2) **di adottare**, ai sensi dell'art.14 della L.R. 14/2017, la variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale di adeguamento alla medesima L.R. 14/2017 composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 12-a - Relazione tecnica
- Elaborato 12-b - Norme di attuazione - modifiche al testo normativo
- Elaborato Tav. 5.1 - Ambiti di Urbanizzazione Consolidata ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 - scala 1:10.000
- Elaborato - Dichiarazione di non necessità V.Inc.A.
- Elaborato - Asseverazione Idraulica
- Elaborato - Asseverazione Sismica

3) **di prendere atto** che la variante, adeguata ai contenuti di cui alla L.R.14/2017 e alla D.G.R. 668/2018, è di mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale sopracitata e pertanto la stessa è inquadrata nell'ambito dei criteri di esclusione di cui alla D.G.R. 1717/2013, non assoggettandola a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica di assoggettabilità;

4) **di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica, successivamente all'adozione del presente provvedimento, ad eseguire le formalità previste dall'art.14, commi 2,3,4 della LR n.14/2017;

- *Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del Comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;*
- *Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il Comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna;*
- *Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata;*
- *Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione; La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del Comune;*

5) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

6) **di dichiarare**, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi e palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, al fine di consentire il rispetto dei tempi di approvazione della variante come definiti dall'art.13, comma 10, della L.R.14/2017.

Il Sindaco ringrazia il dott. Saccon per la disponibilità dimostrata.

Saccon, quindi, si rivolge ai consiglieri per ricordare che la variante era a firma dell'arch. Leopoldo Saccon, mancato alla fine dello scorso anno. E' stata una figura importante per questo territorio, legato alle colline dell'Unesco. Voleva portare all'attenzione la sua capacità professionale e la sua persona, con la quale ha collaborato professionalmente e personalmente. Dobbiamo cercare di fare tesoro di ciò che ci ha lasciato, sperando di proseguire da quello che ha cominciato, portando avanti politiche di valorizzazione per questo territorio.

I consiglieri ringraziano.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa DE VALERIO ELENA
(Firma acquisita digitalmente)

IL PRESIDENTE
MAGAGNIN MASSIMO
(Firma acquisita digitalmente)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 – T.U.E.L. 267/2000)

Il Sottoscritto, certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on line dell'Ente e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
(firma acquisita digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi come previsto dall'art. 124 del T.U.E.L.267/2000
- È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa DE VALERIO ELENA
(firma acquisita digitalmente)